

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 1834

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CITARISTI, ALIVERTI, CUMINETTI, MORO PAOLO
ENRICO, AIARDI, FERRARI SILVESTRO, TESINI
ARISTIDE, PORTATADINO, SAVINO, CAPPELLI**

Presentata il 3 novembre 1977

Modifica dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1976,
n 373, recante norme per il contenimento del consumo
energetico per usi termici negli edifici

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n 373, ha attribuito all'esclusiva competenza degli ingegneri il collaudo di tutti gli impianti con potenza termica al focolare eguale o superiore a 100 000 chilocalorie/ora

Nulla da eccepire sulla preparazione professionale e tecnica di tale categoria. Ci sembra però che sia ingiusto escludere dalla possibilità di effettuare collaudi di impianti di riscaldamento una categoria di professionisti, che per preparazione tecnica, professionale e scolastica, appare certamente qualificata a svolgere tali mansioni. Intendiamo riferirci alla categoria dei geometri, che nella materia degli impianti di riscaldamento hanno sempre svolto una note-

vole attività e rappresentano ancora oggi la maggior parte dei progettisti.

È opportuno ricordare che, con il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1972, n 825, sono state apportate modificazioni alle materie, agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici per geometri, per quanto riguarda lo studio della fisica, tali programmi prescrivono « Nozioni fondamentali sulla meccanica dei fluidi e sulle sue principali applicazioni. Termometria. Dilatazioni termiche e leggi dei gas. Calorimetria. Propagazione del calore. Cambiamenti di stato. Principi della termodinamica e funzionamento delle macchine termiche ». Nella materia « Tecnologia delle costruzioni » e inoltre prescrit-

to lo studio di « schemi di impianti igienico-sanitario, idraulico, elettrico, termico e di condizionamento, ascensori e montacarichi. Norme di prevenzione contro gli infortuni »

In particolare i libri di testo in uso negli istituti tecnici per geometri svolgono in modo ampio e approfondito le nozioni succitate, riportando formule, esempi di calcolo degli impianti.

Riteniamo pertanto un doveroso atto di giustizia includere fra quanti sono abili-

tati al collaudo di impianti di riscaldamento anche i geometri, non solo per dare una ulteriore possibilità di impiego ad una categoria professionale, ma anche per poter fruire della preparazione di professionisti, che hanno sempre svolto con competenza l'attività di progettazione di impianti di riscaldamento.

Per questi motivi raccomandiamo agli onorevoli colleghi l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 373, è sostituito dal seguente

« Il collaudo deve essere eseguito, entro 10 mesi dal rilascio della licenza di uso o di abitabilità, da un ingegnere o da un geometra, nei limiti delle rispettive competenze, iscritto nel relativo Albo professionale, che non sia intervenuto nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere. La nomina del collaudatore spetta al committente »